



Confartigianato
Imprese
VENETO ORIENTALE

ASSOCIAZIONE DELL'ARTIGIANATO E DELLE IMPRESE
MANDAMENTO DI PORTOGRUARO

STATUTO

**Approvato dall'Assemblea Mandamentale
delle Consulte Comunali del 18/12/1998**

Rogito del Notaio Michielan Dott. Antonio
n. 11116 di Repertorio, n. 3520 di Raccolta
registrato a S. Donà di Piave il 07.01.1999 al n. 20 Serie /

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPI

ART. 1

E' costituita la Confartigianato del Veneto Orientale - Associazione Artigiani e Piccole Imprese - Mandamento di Portogruaro, in breve Confartigianato Veneto Orientale, con sede in Portogruaro.

ART. 2

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e, ispirandosi ai principi democratici, si propone di tutelare in ogni campo gli interessi degli artigiani e dei piccoli imprenditori, promuovendone lo sviluppo economico, artistico, culturale e assistenziale e rappresentandoli presso qualsiasi amministrazione, autorità ed organizzazione. L'Associazione ha inoltre i seguenti compiti: promuovere, organizzare ed attuare ogni iniziativa idonea ad assistere le imprese negli adempimenti riguardanti la gestione dell'impresa stessa istituendo appositi servizi prettamente istituzionali di indirizzo, informazione, assistenza quali ad esempio, esplicativo e non esaustivo, quelli tributari, amministrativi, contabili, di tenuta libri paghe, legale, previdenziale e assistenza di servizi assicurativi, finanziari, del credito, assistenza ambientale, sicurezza e qualità, e quanti altri occorrenti, con la relativa tenuta e scritturazione materiale dei registri e modulistica obbligatoria ed ogni altro documento previsto dalle attuali o future norme, che i competenti Organi dovessero emanare per l'osservanza di leggi fiscali tributarie, del lavoro, nonché l'eventuale assistenza in giudizio presso le competenti commissioni tributarie, ecc.. Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione può acquistare, vendere, costruire ed attrezzare fabbricati da destinare a sede propria o delle proprie rappresentanze periferiche, può partecipare o costituire società, consorzi, enti economici ed istituzioni.

L'Associazione ispira la propria azione alla ricerca dell'unità operativa sindacale dell'Artigianato Italiano e delle Piccole Imprese.

ART. 3

La Confartigianato del Veneto Orientale - Associazione Artigiani e Piccole Imprese - Mandamento di Portogruaro, aderisce all'Unione Provinciale Artigiani di Venezia e tramite essa alla Confartigianato (C.G.I.A.) nazionale. Può ritirare in qualsiasi momento l'adesione all'Unione Provinciale Artigiani di Venezia ed aderire ad altra organizzazione sindacale, previa delibera dell'Assemblea Mandamentale delle Consulte Comunali.

TITOLO II

I SOCI

ART. 4

Possono aderire alla Confartigianato del Veneto Orientale - Associazione Artigiani e Piccole Imprese - Mandamento di Portogruaro, tutti gli artigiani ed i piccoli imprenditori che esercitano le loro attività nel territorio del Mandamento di Portogruaro e/o comuni limitrofi.

ART. 5

L'adesione si manifesta mediante sottoscrizione dell'apposita scheda, previa visione dello Statuto Sociale. L'adesione obbliga l'artigiano ed il piccolo imprenditore all'osservanza delle norme previste dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi statutari, ed é vincolata fino alla scadenza dell'anno solare.

Si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga, entro il 30 settembre, notifica disdetta dell'adesione mediante invio di comunicazione scritta.

In caso di cessazione di attività, debitamente comprovata, il recesso ha effetto immediato.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili né trasmissibili, ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.

TITOLO III

IMPEGNO ORGANIZZATIVO

ART. 6

Il socio ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa, di intervenire alle assemblee ed alle riunioni e di esprimere liberamente il proprio pensiero sulla linea sindacale, sulle iniziative e su tutte le questioni inerenti alla vita dell'Associazione.

E' tenuto all'osservanza delle norme statutarie ed al rispetto delle decisioni degli organi direttivi; è tenuto inoltre al rispetto degli accordi e dei contratti collettivi che saranno stabiliti dagli organi a ciò preposti.

Non può aderire singolarmente o riunito in categorie ad altra organizzazione sindacale estranea di carattere verticale od orizzontale che persegua finalità in contrasto con quelle dell'Associazione.

Il socio può essere espulso per i seguenti motivi:

- a) per qualsiasi condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e libertà vigilata;
- b) per compimento d'atti che abbiano arrecato grave nocumento agli interessi morali dell'Associazione; contro il provvedimento di espulsione l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica;
- c) per adesione ad altra organizzazione sindacale.

Gli artigiani ed i piccoli imprenditori aderenti, sono organizzati in categorie di mestiere.

La costituzione di una categoria di mestiere deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

ART. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) le Assemblee Comunali dei Soci;
- b) le Consulte Comunali;
- c) le Assemblee Mandamentali di Categoria;
- d) l'Assemblea Mandamentale delle Consulte Comunali;
- e) il Consiglio Direttivo Mandamentale;
- f) la Giunta Esecutiva;
- g) il Presidente;
- h) il Collegio dei Sindaci;
- i) il Collegio dei Probiviri.

A) Assemblee Comunali

ART. 8

L'Assemblea Comunale dei Soci è composta da tutti gli organizzati in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente quello di convocazione e da tutti i nuovi organizzati che hanno aderito all'Associazione con il versamento della quota sociale, successivamente a tale data.

Per partecipare all'Assemblea, gli artigiani e i piccoli imprenditori devono essere titolari di imprese, oppure soci di imprese, oppure collaboratori di imprese regolarmente enunciati in conformità alle norme vigenti, con sede nel territorio del Comune; l'Assemblea Comunale si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Consiglio Direttivo Mandamentale.

Può essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo Mandamentale o su richiesta della Consulta Comunale o di almeno un terzo degli organizzati del Comune.

L'avviso di convocazione è fatto mediante invito personale con l'indicazione dell'ordine dei giorno.

L'invito deve essere trasmesso a cura della segreteria mandamentale almeno

sette giorni prima di quello indicato per la convocazione.

In prima convocazione l'assemblea sarà valida con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, l'assemblea sarà valida con qualsiasi numero di soci intervenuti.

ART. 9

Sono di competenza dell'Assemblea Comunale:

- a) la valutazione dell'attività svolta dagli organi direttivi mandamentali o comunali dell'Associazione;
- b) l'esame dei problemi interessanti l'artigianato e le piccole imprese in sede comunale e mandamentale;
- c) l'elezione dei componenti la Consulta Comunale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese.

B) La Consulta Comunale

ART. 10

La Consulta Comunale è costituita dai delegati eletti dall'Assemblea Comunale dei soci in numero di due per i primi dieci soci ed in numero di uno ogni ulteriori trenta soci o frazione non inferiore a sedici in perfetta regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione.

Le elezioni dei delegati saranno effettuate con scheda segreta; risulteranno eletti coloro che riporteranno il maggior numero di voti; a parità di voto risulterà eletto il più anziano di età.

In caso di sostituzione, per qualsiasi motivo, nel corso del mandato o di mancata accettazione, subentreranno progressivamente i primi non eletti.

Ogni Consulta elegge nel suo seno con voto segreto un rappresentante comunale ed un vice-rappresentante che lo sostituirà in caso di impedimento.

Il rappresentante comunale avrà il compito di dirigere i lavori della Consulta stessa e rappresentare l'Associazione Mandamentale e l'Unione Provinciale presso le autorità comunali ed i vari enti pubblici e privati, aventi sede nel territorio del Comune.

La Consulta Comunale si riunisce su convocazione del rappresentante comunale o del Presidente dell'Associazione, o a richiesta di almeno un terzo dei delegati.

Le riunioni in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, saranno valide con la presenza di almeno un terzo dei delegati.

Di ogni riunione dovrà essere data preventiva comunicazione e trasmesso successivamente relativo verbale (copia) alla segreteria dell'Associazione Mandamentale.

Alle riunioni della Consulta Comunale possono intervenire con voto consultivo il Presidente dell'Associazione Mandamentale o suo rappresentante.

ART. 11

Sono di competenza della Consulta Comunale:

- a) mantenere il più attivo collegamento fra le imprese associate del Comune e l'Associazione Mandamentale;
- b) attuare le delibere dell'Assemblea Comunale e degli organi direttivi dell'Associazione Mandamentale e dell'Unione Provinciale Artigiani;
- c) proporre al Presidente dell'Associazione le convocazioni dell'Assemblea Comunale;
- d) rappresentare a tutti gli effetti gli artigiani ed i piccoli imprenditori del Comune in sede di Assemblea Mandamentale;
- e) prendere tutte le iniziative utili per la tutela ed il progresso dell'artigianato e delle piccole imprese della zona.

C) Le Assemblee Mandamentali di Categoria

ART. 12

L'Assemblea Mandamentale di Categoria è costituita da tutti i soci che esercitano l'attività o le attività di competenza della categoria medesima, in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente quello di convocazione o che abbiano aderito all'Associazione con il versamento della quota sociale successivamente a tale data.

L'organizzazione di Categoria Mandamentale deve corrispondere, in quanto possibile, all'organizzazione di Categoria dell'Unione Provinciale di Venezia.

L'Assemblea Mandamentale di Categoria viene convocata dal Presidente dell'Associazione Mandamentale e si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta venga richiesto dal Capo Categoria mandamentale o da almeno un terzo degli associati della categoria medesima, per le categorie sino a cinquanta aderenti ed almeno un quinto per le categorie superiori a cinquanta aderenti.

L'avviso di convocazione è fatto mediante invito personale e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

L'invito deve essere trasmesso a cura della segreteria mandamentale almeno sette giorni prima di quello indicato per la convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea sarà valida con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, l'Assemblea sarà valida con qualsiasi numero dei soci intervenuti.

Ogni componente ha diritto ad un voto.

Ogni socio avente diritto ed impedito può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio della stessa categoria.

Ogni socio non potrà portare più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto o per alzata di mano, le deliberazioni concernenti persone saranno prese sempre per scrutinio segreto. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Alle Assemblee Mandamentali di Categoria, partecipa con voto consultivo il Presidente del Sindacato Provinciale corrispondente, personalmente o tramite delegato del Sindacato medesimo.

ART. 13

Sono compiti dell'Assemblea Mandamentale di Categoria:

- a) l'esame dei problemi economici, sindacali e sociali specifici del settore di competenza;
- b) eleggere i delegati all'assemblea del corrispondente Sindacato Provinciale dell'Unione in numero di due per i primi dieci soci ed in numero di uno ogni ulteriori trenta soci o frazione non inferiore a sedici in perfetta regola con il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di convocazione;
- c) eleggere fra i delegati di cui alla precedente lettera b) del presente articolo, il Capo e Vicecapo della Categoria che faranno parte del Consiglio Provinciale del Sindacato corrispondente;

Il Capo Categoria farà inoltre parte di diritto del Consiglio Direttivo Mandamentale con diritto di voto.

D) L'Assemblea Mandamentale delle Consulte Comunali

ART. 14

L'Assemblea Mandamentale delle Consulte Comunali è l'organo dell'Associazione ed è presieduta da un componente eletto dall'assemblea medesima.

E' composta da tutti i componenti delle Consulte Comunali nonché dal Capo e dal Vice Capo delle Categorie Mandamentali.

Si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno entro il trenta giugno.

Può essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo Mandamentale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

ART. 15

L'avviso di convocazione è fatto mediante l'invito personale con l'indicazione dell'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida con la presenza o rappresentanza di un terzo più uno dei delegati.

In seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, l'assemblea ordinaria è valida con qualsiasi presenza o rappresentanza.

In sede straordinaria l'Assemblea, in seconda convocazione, sarà valida con la presenza o rappresentanza di un terzo più uno dei delegati.

Ogni delegato potrà, con atto scritto, farsi rappresentare in assemblea da altro delegato.

Ogni delegato non potrà assumere più di due rappresentanze.

Per l'accertamento della validità delle Assemblee il computo va riferito al totale dei delegati convalidato dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea Mandamentale delle Consulte Comunali potranno partecipare, con voto consultivo, tutti gli associati esercenti i diritti sociali.

Ogni componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

ART. 16

All'Assemblea Generale compete:

- in sede ordinaria

a) l'esame dei problemi interessanti l'artigianato e delle piccole imprese e dell'attività svolta dagli organi direttivi dell'Associazione;

b) l'esame dei problemi interessanti la vita dell'Associazione, nonché la determinazione delle direttive di massima;

- in sede straordinaria

a) lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche dello Statuto;

b) il ritiro dell'adesione all'Unione Provinciale e l'eventuale adesione ad altra organizzazione sindacale.

E) Il Consiglio Direttivo Mandamentale

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

a) i rappresentanti comunali eletti dalle Consulte a norma del precedente art. 10;

b) i capi mandamentali di categoria di cui alla lettera c) del precedente art. 13;

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce su convocazione del medesimo almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio dei Sindaci entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Le riunioni sono valide con la partecipazione, in prima convocazione di metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione, da indirsi mezz'ora dopo la prima, con la partecipazione di almeno un terzo dei componenti medesimi.

Ogni componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo si effettua mediante invito personale con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio su invito del Presidente, esperti in particolari problemi.

ART. 18

Sono di competenza del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dalla Giunta Esecutiva;
- b) eleggere tra i componenti il Presidente ed il Vice-Presidente e la Giunta;
- c) fissare la quota annuale sociale;
- d) deliberare su tutte le questioni di straordinaria amministrazione;
- e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) assumere e sostituire su proposta della Giunta Esecutiva il Segretario (Direttore) dell'Associazione;
- g) nominare la Commissione o le Commissioni che si rendessero necessarie per lo studio di determinati problemi;
- h) deliberare la sospensione o l'espulsione dei soci (compresa la sospensione o destituzione dei dirigenti di qualsiasi grado) per inosservanza dei doveri sociali;
- i) designare i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti e commissioni;
- l) deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- m) deliberare, anche mediante specifici enti o società o forme associative o professionali, in merito alla assunzione di iniziative e servizi di consulenza sindacale, amministrativa, fiscale, tecnica, legale, assicurativa, finanziaria, previdenziale, creditizia, etc. a favore delle imprese associate.

F) La Giunta Esecutiva

ART. 19

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente che la presiede, dal Vice Presidente e da sette componenti eletti dal Consiglio Direttivo fra i soci componenti, possibilmente dando la rappresentatività alle realtà comunali.

Si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o quando lo richiedano almeno quattro dei suoi componenti, entro una settimana dalla richiesta.

Per la convocazione, la validità e le delibere della Giunta Esecutiva valgono le norme previste dall'art. 17 per il Consiglio Direttivo.

ART. 20

Sono di competenza della Giunta Esecutiva:

- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio;
- b) elaborare dati e proposte per facilitare il lavoro del Consiglio;
- c) redigere il bilancio di previsione e di rendiconto;
- d) coadiuvare il Presidente nella conduzione dell'Associazione;
- e) affidare a singoli componenti compiti specifici settoriali;
- f) deliberare l'assunzione, il licenziamento, le mansioni e il trattamento economico

- del personale;
- g) deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;
 - h) proporre al Consiglio Direttivo la nomina di persone estranee all'Associazione per particolari questioni di ordine tecnico e professionale;
 - i) proporre al Consiglio Direttivo l'assunzione e la sostituzione del Segretario (Direttore).

G) Il Presidente

ART. 21

Il Presidente dura in carica quattro anni, è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per un altro mandato (non più di due consecutivi).

In caso di assenza o di impedimento le mansioni ad esso spettanti vengono esercitate dal Vice-Presidente, eletto con la stessa modalità del Presidente, ed in caso di assenza od impedimento di ambedue dal componente di Giunta più anziano di età.

ART. 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Provvede per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Mandamentale, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e sovrintende all'amministrazione dell'Associazione.

Prende i provvedimenti occorrenti per l'esercizio dell'attività dell'Associazione.

In caso di necessità il Presidente può, con l'assistenza del Vice-Presidente, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, cui però dovrà riferire nella prima riunione da convocarsi non appena possibile e comunque non oltre venti giorni.

ART. 23

Il Vice-Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo Mandamentale, della Giunta Esecutiva e delle Consulte Comunali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione della carica per qualsiasi motivo o di assenza prolungata di malattia saranno sostituiti secondo le procedure indicate dai precedenti articoli.

ART. 24

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite, salvo eventuale rimborso spese.

E' fatto altresì divieto di distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'Associazione,

salvo che per obblighi di legge.

ART. 25

Il Segretario (Direttore) è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva; dirige gli uffici dell'Associazione e provvede al buon funzionamento dei servizi. Attua le disposizioni adottate dal Presidente cui propone la soluzione ed i provvedimenti che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari.

Presenza alle riunioni degli organi dell'Associazione con voto consultivo.

E' responsabile di fronte al Presidente della gestione finanziaria dell'Associazione.

ART. 26

Il Presidente dell'Unione Provinciale partecipa di diritto, con voto consultivo, personalmente o tramite suo delegato, alle riunioni degli organi deliberativi dell'Associazione Mandamentale, delle quali dovrà essere preventivamente informato.

H) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 27

L'Assemblea delle Consulte Comunali, in sede di riunione ordinaria annuale, elegge tre Revisori dei Conti effettivi, che potranno anche essere non associati, e due supplenti scelti fra gli associati.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, vigilano sull'andamento della gestione economica finanziaria dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea Ordinaria con la relazione sul conto consuntivo.

I) Il Collegio dei Probiviri

ART. 28

L'Assemblea Mandamentale delle Consulte Comunali elegge il Collegio dei Probiviri in sede di riunione ordinaria annuale.

Esso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra le persone estranee alla categoria artigiana.

I membri effettivi eleggeranno nel loro ambito il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili.

Il Collegio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Probiviri deliberano quali arbitri rituali secondo le norme dei C.P.C. sull'arbitrato; pronunciano secondo equità e previo tentativo di conciliazione; regolano lo svolgimento dei giudizi nel modo che ritengono più opportuno;

assegnano alle parti i termini per la presentazione dei documenti e memorie difensive e per esporre le proprie repliche.

Per ogni singola controversia si provvederà, con la partecipazione delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte dei Collegio e le norme e i termini da questo dettati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive e non impugnabili.

L) Decadenza da cariche elettive

ART. 29

I soci eletti nei vari organismi sociali sulla base della normativa del presente Statuto sono considerati decaduti se si assentano, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive.

Il Consiglio Direttivo Mandamentale è competente per verificare la decadenza.

TITOLO IV

FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

ART. 30

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque divengano di proprietà dell'Associazione;
- b) dalle somme destinate a formare speciali riserve od accantonamenti sino a che non siano erogate;
- c) dalle quote sociali, annuali e/o suppletive;
- d) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- e) dalle somme incassate per atti di liberalità per qualsiasi titolo (donazioni, proventi per prestazioni speciali rese agli associati e dagli stessi richieste, ritenute, vendite di pubblicazioni, etc.).

Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto un apposito registro degli inventari.

Il patrimonio nel caso di cui al successivo art. 34, deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

ART. 31

L'esercizio finanziario si inizia il primo Gennaio e termina al trentun Dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo (rendiconto) sarà predisposto dalla Giunta Esecutiva e successivamente approvato dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo (rendiconto) dovrà essere approvato entro il mese di maggio dell'anno successivo o entro giugno qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il bilancio preventivo dovrà essere approvato entro il mese di marzo dell'anno di esercizio.

ART. 32

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l'erogazione delle spese per l'investimento dei capitali e per la gestione economica e finanziaria straordinaria.

ART. 33

Le modificazioni da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea delle Consulte Comunali in sede straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 16.

Ai soci dissenzienti dalle modifiche apportate allo Statuto è consentito il recesso, da comunicarsi per raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta affissione all'albo della sede dell'Associazione.

Il recesso avrà effetto ai fini del pagamento della quota sociale dal 1° Gennaio dell'anno successivo.

ART. 34

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Mandamentale delle Consulte Comunali con voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti o rappresentati.

In caso di scioglimento l'Assemblea Mandamentale delle Consulte Comunali nomina un collegio di tre liquidatori.

ART. 35

Il recesso dell'adesione all'Unione Provinciale e l'eventuale adesione ad altra organizzazione sindacale artigiana devono essere deliberate dall'Assemblea Mandamentale delle Consulte Comunali in sede straordinaria col voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati.

ART. 36

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.